

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico – Presidente -
Dr. Mauro Martinelli - Giudice relatore ed estensore –

nella causa rubricata sub n. (omissis)/2012 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sulla scorta della relazione del Commissario giudiziale dr. R., depositata il 18 maggio 2016, (omissis), con ricorso depositato il 9 settembre 2016, ha chiesto la risoluzione del concordato omologato presentato dalla società omissis, con sede legale in omissis, via omissis, ai sensi dell'art. 186 L.f., prospettando un grave inadempimento posto che la predetta relazione aveva evidenziato l'impossibilità di pagamento dei creditori chirografari, oltre che l'integrale pagamento dei creditori privilegiati (mentre nella proposta concordataria si indicava l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e una percentuale indicativa del 18,6% a favore dei creditori chirografari).

Il Tribunale ha instaurato il contraddittorio tra le parti.

Si è costituito il Comune di Pettorazza Grimani il quale ha condiviso i rilievi del ricorrente associandosi alla domanda di risoluzione.

La resistente si è costituita con il ministero dell'avv. G., depositando una memoria in data 7 ottobre 2016 richiedendo il rigetto della domanda e deducendo:

- a) la necessità di valutare l'asserito inadempimento in relazione all'intera massa creditoria e non rispetto alla singola posizione del creditore ricorrente;
- b) la assenza di necessità di un profilo colposo, ma la necessità di indagare oggettivamente se vi fosse stato inadempimento;
- c) la mancanza di inadempimento data l'integrale messa a disposizione dei beni indicati nel piano affinché il liquidatore provvedesse alla loro cessione, senza alcuna rilevanza dello scostamento tra le previsioni della proposta e la realizzazione dell'attivo in sede liquidatoria;
- d) la assenza di prova della incapacità di soddisfazione dei creditori dalla vendita dei cespiti immobiliari non ancora alienati;
- e) la mancanza di un interesse della massa alla risoluzione del concordato posto che la finanza esterna – data dalla “messa a disposizione” di alcuni beni personali, per altro oggetto in parte di esecuzione o comunque per lo più gravati da vincoli reali – avrebbe determinato comunque una miglior soddisfazione del ceto creditorio nell'ambito concordatario rispetto a quello fallimentare.

Sentenza, Tribunale di Rovigo, Dott. Marcello D'Amico del 30 novembre 2016

Su richiesta del Tribunale il Commissario ha redatto una relazione – depositata il 10 novembre 2016 – che ha ricostruito puntualmente i valori di possibile - più che presumibile – (“si desidera evidenziare che sinora nessun immobile venduto all’asta, sia della società che dei terzi, ha permesso la realizzazione di quanto prospettato dalla società concordataria, per cui appare sin troppo ottimistico il valore sopra determinato”, p. 9 della relazione) realizzo di tutto il compendio immobiliare a disposizione della procedura (si rinvia per comodità espositiva alla lettura del documento per la puntuale rappresentazione, cespitate per cespitate, dei valori realizzati, dei valori realizzabili anche in relazione a quelli prospettati dalla parte e a quelli indicati dal perito del Tribunale ai sensi dell’art. 172 L.f.).

Gli esiti della relazione del commissario giudiziale – di fatto non contestati alla udienza del 17 novembre 2016 dalla parte ricorrente – non lasciano dubbi sugli esiti della procedura alla data odierna (data successiva alla scadenza del termine indicato nel piano concordatario per la esecuzione del concordato).

Il Commissario, alla luce delle disamina dei valori di possibile vendita dei beni concessi quale garanzia esterna, ha infatti concluso nei seguenti termini: *“alla luce di quanto sopra è possibile affermare che con l’attivo immobiliare netto si potrà soddisfare solo parzialmente i rispettivi creditori ipotecari e con l’attivo mobiliare, al netto della parte di competenza degli oneri in prededuzione e comprensivo degli attivi immobiliare dei cespiti non ipotecati, pari in totale ad euro 400.609,38, si potrà soddisfare solo parzialmente i creditori privilegiati mobiliari. [...] nulla residua quindi per i creditori chirografari”*.

Dato per assodato che dalla vendita di tutto il compendio immobiliare non possono derivare risorse economiche sufficienti per soddisfare nemmeno in misura simbolica i creditori chirografari, deve affermarsi essere integrato il grave inadempimento.

La tesi dottrinale e giurisprudenziale che, infatti, ritiene che, purché i creditori siano stati puntualmente informati dei presumibili esiti del concordato da parte del Commissario, non possa addivenirsi alla risoluzione del concordato allorché dalla liquidazione del patrimonio non derivi l’utilità economica prospettata (cfr. Corte di Appello di Genova, 23 ottobre 2014 in Il fall. 11/2015; Trib. di Vicenza 7 maggio 2012 in www.ilcaso.it), non può essere invocata e condivisa allorché alcuna soddisfazione economica sia riconosciuta ai creditori chirografari (ai quali certo non potrà essere versata alcuna somma prima di aver integralmente soddisfatto i creditori privilegiati, in virtù del principio di non alterazione delle legittime cause di prelazione): ciò che la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521) ha riconosciuto integrare la causa concreta del concordato – nella fase statica del giudizio di ammissibilità, revoca o omologazione – diviene componente valutativa dinamica dell’inadempimento grave, posto che la proposta deve ritenersi ontologicamente caratterizzata dal vincolo di soddisfazione minima di tutti i creditori.

In altri termini, la prospettazione di una presumibile percentuale di soddisfazione, senza la assunzione di un correlato obbligo di garanzia, non determina ex se i presupposti della risoluzione per inadempimento allorché vi sia uno scostamento percentualistico tra il prospettato e il soddisfatto; qualora, tuttavia, tale scostamento integri la assenza di soddisfazione del ceto creditorio chirografario deve, tuttavia, desumersi necessariamente il grave inadempimento.

Ciò che in origine avrebbe determinato l’arresto della procedura concordataria per assenza di causa concreta, determina successivamente la risoluzione per inadempimento.

Sentenza, Tribunale di Rovigo, Dott. Marcello D'Amico del 30 novembre 2016

Il parametro di riferimento non può essere – come evidenzia la parte resistente – il piano; deve essere la proposta. Se il piano risulta essere in fase di esecuzione attraverso il tentativo di vendita di tutti i beni indicati, la proposta (ontologicamente connessa alla soddisfazione minima di tutti i creditori) non è tuttavia stata adempiuta.

Né può affermarsi, come prospettato dalla parte ricorrente, che la maggior ampiezza della massa attiva concordataria rispetto a quella fallimentare giustifichi la reiezione della domanda.

In primo luogo, per una ragione di ordine logico: il principio impedirebbe, di fatto, sempre il legittimo esercizio del diritto dei creditori di chiedere la risoluzione ove vi fosse un apporto (anche modesto) di finanza esterna.

In secondo luogo per una ragione di ordine giuridico: si tratta di una valutazione di convenienza economica che è sottratta al sindacato giurisdizionale durante tutta la procedura.

In terzo luogo si osserva che il fallimento della società determinerebbe il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili ampliando il contenuto della garanzia patrimoniale societaria.

Data la assenza di istanze fallimentari da parte dei creditori e del pubblico ministero deve pronunciarsi solo sulla risoluzione, ponendone i costi sostenuti dalla sola parte ricorrente a carico della società (con quantificazione determinata ai sensi del d.m. 55/2014 utilizzando il parametro delle istanze di fallimento in via analogica, in assenza di espressa previsione normativa e comunque conformemente all'importo indicato dalla parte resistente nell'ipotesi di rigetto della domanda).

P. Q. M.

A) ACCOGLIE la domanda di risoluzione della procedura concordataria e per l'effetto dichiara la risoluzione del concordato presentato dalla società omissis, con sede legale in omissis, via omissis,

B) CONDANNA la società omissis alla rifusione delle spese sostenute da omissis, quantificate in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

C) ORDINA che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 L. fall.

Si comunichi al ricorrente, al debitore, al Pubblico Ministero, al Commissario giudiziale dr. omissis ed al liquidatore.

Rovigo, 30 novembre 2016

Il Giudice estensore
Il Presidente

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*